

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	54
AVVERTENZA	53

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che sono state presentate circa 180 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano

strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente e di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di

proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo, in una missiva del 27 dicembre 2013 inviata sempre ai Presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica ha riproposto la necessità di

verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: « *a*) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b*) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Pesco 1.6, limitatamente alla parte consequenziale, lettera *g*), la quale incide su uno dei principi di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 23 del 2014;

Pili 1.04, il quale prevede l'istituzione di una Commissione di tre esperti incaricata di presentare al Presidente del Consiglio proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti bancari;

Pili 1.03, il quale proroga fino al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale la

Commissione istituita dall'articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) presenta al Presidente del Consiglio proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti bancari;

Tacconi 1.02, il quale estende l'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale anche ai soggetti iscritti all'AIRE che siano in età pensionabile secondo le norme italiane;

Grimoldi Dis. 1.8, il quale prevede l'esenzione fiscale per le variazioni a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza;

Grimoldi Dis. 1.9, il quale prevede l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti di traslazione di beni immobili a titolo non oneroso effettuati reciprocamente tra amministrazioni statali, regioni, province e comuni.

Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Tacconi 1.02 è stato ritirato dal presentatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate al decreto-legge e al disegno di legge di conversione, riservandosi di svolgere un'ulteriore riflessione in merito a quelle proposte emendative che potrebbero essere trasfuse in ordini del giorno, di natura auspicabilmente unitaria, da presentare nel corso della discussione in Assemblea.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) segnala come il parere espresso dal Comitato della legislazione contiene un rilievo secondo il quale l'inserimento nel disegno di legge di conversione di una norma volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa, integra, per costante giurisprudenza del Comitato,

una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione ».

A tale riguardo, rammenta altresì come il citato limite di contenuto venga interpretato come finalizzato a impedire che nel testo del decreto stesso o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che le modifiche richieste dal Comitato per la legislazione debbano essere valutate politicamente sulla base dei diversi orientamenti dei gruppi. Rileva, in particolare, come le previsioni che intervengono sulla tempistica di esercizio della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, siano state introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che, sulla base del parere espresso dal Comitato della legislazione, sarebbe assolutamente opportuno che il Governo e la maggioranza valutassero l'opportunità di un ripensamento circa l'inserimento della proroga del termine di esercizio della delega fiscale all'interno del disegno di legge di conversione.

Chiede quindi di rinviare a domani le votazioni sulle proposte emendative, in modo da consentire a tutti i componenti della Commissione di poterne quanto meno prendere visione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento ai rilievi del deputato Pesco, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 9,30 di oggi su richiesta dello stesso deputato Pesco e che, in quella occasione, si era convenuto di iniziare le votazioni sugli emendamenti nella seduta odierna.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 1.1, il quale, come molti altri

emendamenti presentati dal suo gruppo, intende ripristinare il principio dell'esenzione dei terreni agricoli dall'IMU. Sottolinea infatti l'assoluta irrazionalità di sottoporre a prelievo un fattore produttivo quale la terra, anche in considerazione del ruolo fondamentale che gli agricoltori svolgono a tutela dell'equilibrio idrogeologico del territorio nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Massimiliano Bernini 1.1.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) informa che gli emendamenti a sua prima forma sono stati sottoscritti dai deputati Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciraci, Palese, Picchi e Galati.

Illustra quindi il suo emendamento 1.4, rilevando come esso sia volto a stabilire il principio dell'esenzione dal pagamento dell'IMU a vantaggio dei proprietari di terreni agricoli.

Nel ricordare come l'attuale limitazione della suddetta esenzione sia sostanzialmente dovuta a ragioni di copertura finanziaria, rileva come l'emendamento 1.4, e l'identico emendamento Palese 1.2, individuino anche idonee misure compensative attraverso la rivisitazione dei canoni annui per i permessi di prospezione e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio, la quale appare a suo giudizio di per sé meritevole di attenzione.

Chiede quindi al relatore e al Governo una riflessione su tali proposte emendative.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 1.2, Bordo 1.3 e Latronico 1.4.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, critica il metodo di lavoro adottato per l'esame degli emendamenti, sottolineando come esso non consenta alle forze politiche di valutare il contenuto degli stessi ai fini di un proficuo dibattito in Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce come la Commissione avesse già convenuto di avviare nella seduta odierna l'esame delle proposte emendative, che potrebbe protrarsi fino alle 15.30.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Pesco 1.5 e l'emendamento Pesco 1.6, limitatamente alla parte ammissibile.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Palese 1.7, chiedendo la posizione del Governo rispetto a una sua eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno formulato nel senso di impegnare il Governo a valutare la tematica oggetto dell'emendamento.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ritira l'emendamento Palese 1.7.

Marco CAUSI (PD) avverte che tutte le proposte emendative presentate da componenti del gruppo del PD sono state ritirate, prima dell'inizio della seduta.

La Commissione respinge l'emendamento Faenzi 1.8.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, evidenzia come la Commissione stia procedendo in assenza dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul provvedimento e come, viceversa, sarebbe determinante attendere tali pareri al fine di proseguire ordinatamente l'esame degli emendamenti ad esso relativi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come la proposta di conferire il mandato a riferire sul provvedimento in Assemblea sarà posta in votazione nella giornata di domani, quando saranno pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), nel rilevare l'estrema importanza delle tematiche affrontate dal decreto-legge in esame anche per la Commissione Agricoltura, di cui fa parte, critica aspramente il metodo di lavoro che la presidenza ha deciso di adottare e chiede una sospensione dell'esame degli emendamenti, così da consentire di valutare i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva prima di procedere alle votazioni sulle proposte emendative.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva innanzitutto come l'assegnazione in sede referente del provvedimento sia stata decisa, come previsto dalle norme del Regolamento, dalla Presidenza della Camera. Sottolinea quindi come la Commissione Agricoltura, analogamente alle altre Commissioni competenti in sede consultiva, non esprimerà il proprio parere sugli emendamenti presentati ma sul testo del provvedimento. In tale contesto non ritiene pertanto possibile posticipare le votazioni sugli emendamenti alla seduta di domani.

La Commissione respinge l'emendamento Faenzi 1.9.

Maurizio BERNARDO (AP) ritira gli emendamenti De Girolamo 1.10 e 1.11, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Faenzi 1.12, Ciraci 1.13 e Marti 1.14.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 1.17, evidenziando innanzitutto, in via generale, la problematica della questione dell'imposizione fiscale gravante su aree svantaggiate, nelle quali operano imprese le quali meriterebbero un trattamento premiale, in virtù della funzione svolta a tutela del territorio, e che vengono, viceversa penalizzate attraverso il sistema fiscale. In tale contesto l'emendamento intende appunto sancire l'esenzione IMU per i terreni agricoli a decorrere dal 2015.

Sottolinea inoltre il concreto rischio che la disciplina relativa all'IMU sui terreni agricoli, determinando una sottrazione di risorse ai comuni, comporti il rischio di dissesto finanziario per molti di essi, i quali sono già in gravi difficoltà di bilancio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, nel condividere in linea generale le considerazioni del deputato Latronico, pur rilevando la necessità di affrontare complessivamente il tema dell'imposizione fiscale sui terreni, anche ricorrendo al criterio della redditività dominicale degli stessi, rammenta come il decreto-legge in esame sia stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, nel senso di ampliare i comuni a cui si applica il regime di esenzione dal versamento dell'IMU.

Su tali questioni preannuncia quindi un'ulteriore riflessione della maggioranza e invita i gruppi a presentare un ordine del giorno unitario in materia, apprezzando inoltre il fatto che tutte le forze politiche hanno inteso concentrare buona parte delle loro proposte emendative sul tema della revisione della disciplina IMU a decorrere dal 2015.

Daniele PESCO (M5S), nel dichiarare il proprio sconforto per il metodo di lavoro seguito per l'esame del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sugli emendamenti volti ad estendere l'esenzione dal versamento dell'IMU su tutti i terreni agricoli.

Sottolinea infatti nuovamente come la terra, principale bene strumentale in agricoltura, non dovrebbe essere gravata da tale imposta e gli operatori del settore agricolo dovrebbero veder riconosciuto il compito di rilevanza sociale da essi svolto a difesa di ambiente e territorio.

In tale quadro evidenzia come il Governo dovrebbe cogliere l'occasione di questo decreto-legge per rivedere l'impostazione della sua politica fiscale sui beni immobili, semplificando gli oneri a carico dei cittadini, alleggerendo il carico tributario sui contribuenti e decidendo di de-

stinare risorse al settore dell'agricoltura, anziché utilizzarle al finanziamento di misure come il cosiddetto *bonus* degli 80 euro.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva in primo luogo come il susseguirsi di provvedimenti in materia di IMU agricola e di regime di esenzione dal versamento della stessa abbia comportato una situazione di sostanziale incertezza e confusione per gli enti locali e i contribuenti.

Nell'accogliere il suggerimento del relatore Fragomeli in merito alla presentazione di un ordine del giorno sulle questioni poste da molte proposte emendative, segnala peraltro il tema centrale di una revisione del sistema del catasto terreni che valorizzi le differenze fondate, principalmente, sul criterio della redditività e non su quello, del tutto irrilevante, dell'altitudine dei comuni in cui si trovano.

Auspica quindi che il Governo si impegni in Parlamento per una revisione della disciplina dell'IMU sui terreni agricoli che si basi su nuovi e più concreti criteri di esenzione. Ritiene infatti che una riflessione in materia debba essere svolta entro i prossimi due mesi, onde evitare di riproporre le medesime problematiche anche per il 2015.

Maurizio BERNARDO (AP) ritira tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, considera inaccettabile procedere alla votazione degli emendamenti, i cui testi sono stati posti a disposizione dei gruppi solo all'inizio della seduta, senza quindi che questi ultimi possano approfondirne il contenuto. Chiede pertanto di sospendere la seduta per consentire tale necessario approfondimento, ricordando, in questo contesto, come presso la Commissione Affari costituzionali sia stata consentita la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative presentate, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del regolamento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Crippa, sottolinea la necessità di tenere conto di alcuni elementi fondamentali.

In primo luogo ricorda che il termine di conversione del decreto-legge scadrà il 25 marzo prossimo e che, in ragione di tale scadenza, l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento è fissato per la giornata di lunedì 16 marzo prossimo. In tale contesto la Commissione è chiamata ad esaminare un numero piuttosto alto di proposte emendative, pari circa a 180, il cui termine di presentazione è stato fissato alle 9.30 di oggi a seguito di una esplicita richiesta in tal senso avanzata dal Gruppo M5S. Considera, pertanto, necessario procedere nella seduta odierna alla votazione delle proposte emendative, in ottemperanza a quanto convenuto in merito all'organizzazione dei lavori. Peraltro, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Crippa, ritiene possibile sospendere di circa mezz'ora la seduta, che poi proseguirà fino alle 16.

Invita quindi tutti i gruppi alla massima ragionevolezza, anche in considerazione delle limitate possibilità di modifica del testo.

Marco CAUSI (PD) esprime la disponibilità del proprio gruppo ad aderire alla proposta avanzata dal Presidente. Quanto alle considerazioni del deputato Crippa, sottolinea come tutti i componenti della Commissione Finanze conoscano certamente le questioni connesse all'imposizione IMU sui terreni agricoli montani, ricordando infatti come proprio presso questa Commissione sia stata sollevata, fin dal dicembre scorso, attraverso la presentazione ed approvazione di alcune risoluzioni in materia, la problematica relativa agli elementi di criticità derivanti dai nuovi criteri di esenzione stabiliti dal decreto ministeriale 28 novembre 2014.

Davide CRIPPA (M5S) accoglie positivamente la proposta del Presidente, ribadendo l'esigenza di poter approfondire il testo degli emendamenti.

Carla RUOCCO (M5S) rileva come la Commissione sia costretta ad affrontare in termini affrettati una problematica tanto importante a causa delle scelte sbagliate del Governo in materia, che ha proceduto negli ultimi mesi a una serie continua di interventi normativi privi di ogni logica, al solo scopo di individuare copertura ad altre norme di spesa.

Sottolinea, quindi, come i cittadini non possano certamente nutrire alcuna fiducia nell'azione di politica tributaria dell'Esecutivo, che dovrebbe invece concentrarsi seriamente sulle tematiche affrontate dalla delega fiscale, nonché sulla revisione di ampi settori dell'ordinamento tributario, ad esempio con riferimento al regime agevolato dei minimi.

Francesco RIBAUDO (PD) ricorda innanzitutto che le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato hanno comportato un significativo miglioramento del testo del decreto-legge, eliminando alcune discriminazioni che erano insite nel regime di esenzione delineato dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014 e ampliando notevolmente l'ambito di esenzione dal tributo.

Nel condividere le considerazioni del deputato Paglia circa la necessità di un'organica e profonda revisione dei criteri di accatastamento dei terreni agricoli, evidenzia come, pur nell'ottica di non penalizzare coloro che vivono del lavoro in agricoltura, debbano peraltro essere individuati criteri idonei per individuare, anche in tale ambito, un adeguato sistema di tassazione dei beni patrimoniali, che costituisce comunque un elemento necessario del sistema tributario.

Mario SBERNA (PI-CD) ritira tutte le proposte emendative presentate da componenti del proprio gruppo, riservandosi di ripresentarle ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Catanoso 1.15, Palese 1.16 e Latronico 1.17.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende la seduta fino alle 15.05.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.05.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira tutte le proposte emendative presentate da componenti del suo gruppo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, Latronico 1.18 e Faenzi 1.19, gli identici emendamenti Palese 1.21, Rostellato 1.22 e Catanoso 1.24, nonché l'emendamento Catanoso 1.25.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Benedetti 1.26, volto a sottoporre al Governo l'urgenza di una profonda revisione del catasto terreni, nel senso di una sua impostazione in base al criterio della redditività dei terreni stessi. In tale contesto sottolinea come la suddetta revisione dovrebbe essere propedeutica alla rimodulazione dell'imposizione fiscale sui terreni agricoli, posto che il criterio dell'altimetria risulta del tutto inadeguato a tale scopo.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 1.26.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Benedetti 1.27, volto a prorogare al 30 aprile 2016 il termine previsto dall'articolo 1, comma 692, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per il versamento dell'IMU. Ritiene infatti che tale slittamento del termine concederebbe al Governo il tempo necessario per addivenire ad un intervento normativo più equo e condiviso in materia, definendo criteri più uniformi per l'imposizione sui terreni.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, riconosce che il tema della revisione della redditività dei terreni agricoli costituisce un problema reale.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 1.27.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Gallinella 1.28, volto a prorogare al 26 gennaio 2016 il termine previsto dalla legge di stabilità 2015 per il versamento dell'IMU, per le finalità già illustrate con riferimento all'emendamento Benedetti 1.27.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 1.28.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 1.29, il quale ha lo scopo di ripristinare la previgente normativa relativa all'IMU sui terreni agricoli, contenuta nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Nell'auspicare un generale ravvedimento del Governo sul complesso del sistema di imposizione fiscale locale, rileva infatti come il nuovo perimetro di esenzione delineato rappresenti un esempio di cattiva politica fiscale, che aggrava il deterioramento dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato e che colpisce settori produttivi fondamentali per l'economia nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 1.29.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede chiarimenti sul contenuto dell'emendamento Faenzi 1.30, il quale, delegando alle regioni il compito di individuare le aree da assoggettare al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli montani, rischierebbe di generare ulteriore confusione in merito. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 1.30.

La Commissione respinge l'emendamento Faenzi 1.30.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Massimiliano Bernini 1.31, il quale propone di prorogare al 2016 l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli

montani, prevedendo il rimborso delle somme già pagate dai contribuenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Massimiliano Bernini 1.31, Rostellato 1.32, Zaccagnini 1.33, Rostellato 1.35, Paglia 1.36, Pastorelli 1.37, Faenzi 1.38, Bordo 1.39, Faenzi 1.40, Pastorelli 1.41, Faenzi 1.42, Busin 1.44, 1.46, 1.47 e 1.49, gli identici emendamenti Di Lello 1.50 e Faenzi 1.51, nonché gli emendamenti Parentela 1.52 e Massimiliano Bernini 1.53.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 1.54, finalizzato a ricomprendere tra i terreni agricoli totalmente esenti dal versamento dell'IMU quelli ricadenti nelle province di Belluno e Sondrio. A tale proposito ricorda come essi risultino particolarmente penalizzati dal punto di vista dell'imposizione fiscale, soprattutto in confronto alle province autonome di Trento e Bolzano, con le quali confinano.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59, nonché gli emendamenti Faenzi 1.63, Zaccagnini 1.65, Faenzi 1.66 e 1.68.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Massimiliano Bernini 1.69, volto a estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU all'intera categoria degli imprenditori prevista dall'articolo 2135 del codice civile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Massimiliano Bernini 1.69, Rostellato 1.71 e Catanoso 1.74.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Gagnarli 1.76, richiamando, rispetto ad esso, le considerazioni svolte dal deputato L'Abbate sull'analogo emendamento Massimiliano Bernini 1.69.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gagnarli 1.76 e Catanoso 1.78.

Sandra SAVINO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 1.80, il quale intende estendere l'esenzione dall'IMU ai terreni agricoli non montani compresi tra i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione speciale o i piani di bacino.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sandra Savino 1.80, Di Lello 1.86 e Faenzi 1.88.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 1.89, raccomandandone l'approvazione. Evidenzia infatti come si tratti di una proposta emendativa razionale e di buon senso, volta a estendere l'esenzione dall'IMU ai terreni ubicati nei comuni riconosciuti come svantaggiati e pertanto già ammessi a godere degli aiuti di Stato, eliminando il paradosso per cui tali territori sono, da un lato, sottoposti a una tassazione del tutto illogica a fini IMI e, dall'altro, oggetto di interventi di sostegno pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Latronico 1.89, nonché Di Lello 1.90 e 1.92.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 1.93, il quale, analogamente ad altri emendamenti a sua firma, intende estendere l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nei comuni colpiti da calamità naturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.93 e Faenzi 1.94.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento Gagnarli 1.96, volto a estendere l'operatività dell'esenzione dal versamento dell'IMU, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, ubicati in comuni per i quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale nel 2014.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gagnarli 1.96,

Faenzi 1.97, Paglia 1.99, Rostellato 1.102 e Distaso 1.108.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.110, il quale propone, per gli anni 2014 e 2015, l'estensione dell'esenzione dal versamento dell'IMU ai terreni danneggiati da fitopatie. In tale ambito, ricorda la drammatica situazione in cui versano i proprietari dei suddetti terreni, i quali hanno assistito alla drammatica riduzione della produttività dei propri terreni, in alcuni casi fino al 100 per cento, subendo pertanto danni economici estremamente rilevanti.

A tale proposito cita, in particolare le gravi conseguenze arrecate dalle suddette fitopatie agli olivicoltori della Regione Puglia, la cui produzione di olio d'oliva rappresenta l'8 per cento di quella mondiale.

Nel sottolineare come tali cause naturali, non dipendenti da negligenza, potrebbero indurre gli agricoltori ad abbandonare i terreni di loro proprietà, con gravi conseguenze dal punto di vista del rischio idrogeologico e ambientale, chiede quindi al relatore e al Governo di accantonare il suo emendamento 1.110, al fine di rivedere la valutazione negativa da loro espressa sullo stesso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno sottolineare al relatore e al Governo la rilevanza degli emendamenti 1.110 e 1.111, che suggerisce di accantonare.

Rocco PALESE (FI-PdL), con riferimento al proprio emendamento 1.111, rileva preliminarmente come la questione dell'esenzione dal versamento dell'IMU investa l'intero settore dell'agricoltura del Paese. Segnala quindi come l'emendamento sia volto a estendere la suddetta esenzione ai terreni agricoli ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia e in particolare della provincia di Lecce, i quali hanno subito gravissimi danni a causa della diffusione di un batterio patogeno che colpisce le piante di olivo.

Invita quindi il Governo a riflettere sulle conseguenze del diffondersi di tale patologia distruttiva del raccolto delle olive, la quale potrebbe interessare anche altre regioni italiane.

Rammenta quindi l'ordinanza adottata dal Presidente del Consiglio, con la quale è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale delle suddette zone, rilevando come tale situazione renda evidente la necessità di prevedere, anche a favore delle stesse, l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli.

Chiede quindi al relatore e al Governo di accantonare il suo emendamento 1.111.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, concorda con l'accantonamento degli emendamenti L'Abbate 1.110, Palese 1.111, degli identici emendamenti Paglia 1.112 e Sberna 1.114, nonché dell'emendamento Rostellato 1.117.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona gli emendamenti L'Abbate 1.110, Palese 1.111, gli identici Paglia 1.112 e Sberna 1.114, nonché Rostellato 1.117.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con l'opportunità di accantonare tali emendamenti, ritenendo importante dare almeno un segnale di attenzione nei confronti degli agricoltori colpiti da epidemie che ne mettono a rischio la produzione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Benedetti 1.120, di cui è cofirmatario, evidenziando come esso proponga una modifica di buon senso, volta a estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU ai terreni agricoli ubicati nei siti di interesse nazionale e nei siti contaminati da sottoporre a bonifica. Chiede quindi di accantonare l'emendamento Benedetti 1.120, ai fini di una sua ulteriore valutazione da parte del relatore e del Governo.

Daniele PESCO (M5S) si associa alle considerazioni del deputato L'Abbate, chiedendo al relatore e al Governo di compiere una nuova valutazione dell'emendamento Benedetti 1.120. A tale

proposito segnala come la proposta persegua l'obiettivo, del tutto ragionevole, di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU ai terreni inutilizzabili per lo svolgimento dell'attività agricola a causa di fenomeni di inquinamento, i cui proprietari versano quindi in condizioni di gravi difficoltà economiche che potrebbero indurre a un generalizzato, disastroso abbandono delle campagne.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, suggerisce di accantonare l'emendamento 1.120.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea come, sottoponendo a prelievo terreni agricoli inutilizzabili quali quelli colpiti da epidemie o da fenomeni di inquinamento, si finisce per colpire non elementi di reddito, ma, paradossalmente, la condizione di povertà in cui gli agricoltori interessati si trovano.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, concorda con l'ipotesi di accantonare l'emendamento Benedetti 1.120.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede al relatore e al Governo se non sussista ancora qualche possibilità di modificare ulteriormente il provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea come, nel caso dei terreni agricoli che hanno subito calamità naturali, ovvero sono stati danneggiati da fitopatie o da contaminazioni, non sussista il presupposto per la tassazione, posto che i terreni stessi non producono alcun reddito.

Ernesto CARBONE (PD) concorda con l'esigenza di affrontare il problema sollevato dall'emendamento 1.120, ricordando peraltro come gli agricoltori fruiscono dei premi riconosciuti loro nell'ambito della politica agricola comunitaria.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), con riferimento all'osservazione del deputato Carbone, sottolinea come i contributi PAC costituiscano una forma di sostegno al

reddito agricolo che tuttavia, nel caso indicato dall'emendamento, così come dagli emendamenti precedenti relativi alle zone colpite da epidemie, non sussiste.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Benedetti 1.120.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.123, finalizzato all'estensione dell'esenzione dall'IMU a vantaggio dei proprietari di terreni agricoli i quali dichiarino un volume di affari da attività agricola non superiore a 15.000 euro annui, ricordando a tale proposito ricorda come negli ultimi dieci anni i redditi da attività agricola siano costantemente diminuiti e come nel 2014 abbiano registrato una riduzione dell'11 per cento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 1.123 e Busin 1.125.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 1.131, chiedendone l'accantonamento, ai fini di un'ulteriore valutazione da parte del relatore e del Governo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, non ritiene che sussistano le condizioni per accantonare l'emendamento 1.131.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Latronico 1.131, Faenzi 1.132 e 1.139, gli identici emendamenti Catanoso 1.144 e Rostellato 1.146, gli identici Catanoso 1.149 e Rostellato 1.150, Benedetti 1.151, gli identici emendamenti Catanoso 1.153 e Bordo 1.154, Catanoso 1.156, Zaccagnini 1.157, D'Inca 1.43, Gallinella 1.45, Catanoso 1.61, L'Abbate 1.62, Catanoso 1.67, nonché gli emendamenti Faenzi 1.70, 1.72 e 1.75.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 1.79, di cui chiede l'accantonamento, ai fini di un'ulteriore riflessione da parte del relatore e del Governo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, ritiene che non sussistano le condizioni per accantonare l'emendamento 1.79, anche per ragioni di parità di trattamento rispetto ad altre proposte emendative.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, concorda con le considerazioni del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Latronico 1.79, Busin 1.126, 1.127 e 1.129, nonché l'emendamento Faenzi 1.81.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.82, il quale sovviene alle esigenze manifestate dagli operatori agricoli e da molti comuni che, a causa delle modifiche introdotte nel regime IMU dei terreni agricoli, lamentano le difficoltà finanziarie derivanti da minori entrate registrate in bilancio a fronte di spese già effettuate.

Gea SCHIRÒ (PD), con riferimento all'intervento del deputato Cancelleri, fa presente che il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede risorse finanziarie aggiuntive a favore delle regioni a statuto speciale, per circa 15 milioni di euro, volte a compensare le minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte nel regime di esenzione IMU dei terreni agricoli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cancelleri 1.82, Busin 1.83 e 1.84, Gallinella 1.85, Faenzi 1.87, Bordo 1.88, Rostellato 1.98, 1.101 e 1.103.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 1.106, il quale intende posticipare al 30 giugno 2015 il termine ultimo di pagamento dell'IMU sui terreni agricoli montani, in modo da poter conoscere l'esito del giudizio instaurato dinanzi al TAR in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Rostel-

lato 1.105 e Busin 1.106, gli identici Catanoso 1.109, L'Abbate 1.113 e Busin 1.115, nonché gli emendamenti Rostellato 1.116 e 1.118.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il proprio emendamento 1.119.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.121, 1.122 e 1.124, Bordo 1.128, Busin 1.130 e 1.133, Latronico 1.134 e Rostellato 1.136, gli identici emendamenti Faenzi 1.138 e Massimiliano Bernini 1.140, nonché gli emendamenti Parentela 1.141, Gagnarli 1.143 e l'articolo aggiuntivo Cancelleri 1.01.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il proprio emendamento 1-bis.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Riccardo Gallo 1-bis.2 e gli articoli aggiuntivi Paglia 1-bis.01 e 1-bis.03, gli emendamenti Busin 2.1, Parentela 2.2, e Rostellato 2.3, nonché gli articoli aggiuntivi Catanoso 2.01 e Faenzi 2.02.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il proprio emendamento Dis.1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco Dis.1.2, Dis.1.3, Dis.1.4, Dis.1.5, Dis.1.6 e Dis.1.7.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147.

ALLEGATO

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1 e 2, con i seguenti:

ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

3. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'uccisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera *a)* avviene con gradualità, secondo un piano

quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'*European Emission Trading System* di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad

un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

ART. 2 (*Proroga termine di versamento IMU per i terreni montani*). – 1. Per l'anno 2014, il versamento dell'IMU dovuta per i terreni che risultano imponibili in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, può essere effettuato entro il termine del 1° giugno 2015 senza applicazioni di sanzioni ed interessi.

1. **1.** Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Pesco, Alberti, Cancellieri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

* **1. 2.** Palese, Latronico.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

*** 1. 3.** Bordo, Zaccagnini, Paglia.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

*** 1. 4.** Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22,

comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

4. Il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 2 comma 2, sostituire le parole da:

ad eccezione del comma 1-*bis* sino a: decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 1400 milioni di euro per l'anno 2015, 1050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 2, comma 2-bis, sostituire le parole da: Agli oneri derivanti sino a: pari a con le seguenti: quanto a;

all'articolo 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente: 2-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede al rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione e sostituito dall'imposizione di una accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti

nell'European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'uccisa deve essere ridotta onde tener conio degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

1. 5. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. (*Esenzione dall'IMU per terreni agricoli montani e collinari*). – 1. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

2. Per l'anno 2014 non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i treni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche Agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni sino a: a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 2 sopprimere il comma 2-bis;

all'articolo 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter) quanto a 124,200 milioni di euro per l'anno 2015 e 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentiva-

zione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'*European Emission Trading System* di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da limiti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, al

gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'uccisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

1. 6. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Inca.

(Inammissibile, limitatamente alla parte consequenziale, lettera g)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) ».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

« 2-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

“1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato”.

2-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ».

1. 7. Palese, Latronico.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1 (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di in-

debitamente netto pari a 322 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 8. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, s'interviene mediante i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, che determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 322 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come ve-

rificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

- 1. 9.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). 1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale secondo le modalità previste dal presente comma. »;

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

- 1. 10.** De Girolamo, Minardo, Piccone, Dorina Bianchi, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Misuraca, Pagano, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Al relativo onere, pari a valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione, delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ».

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

- 1. 11.** De Girolamo, Dorina Bianchi, Piccone, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

- *1. 12.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

- *1. 13.** Ciracì.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati

o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

***1. 14.** Marti.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ».

****1. 15.** Catanoso.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ».

****1. 16.** Palese, Latronico.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ».

****1. 17.** Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laf-franco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciraci, Palese, Picchi, Galati.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli, posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ».

1. 18. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). — 1. Per l'anno 2014 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate

prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

1. 19. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di 700 milioni di euro per il 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1. 20. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*). — 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*);

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

***1. 21.** Palese, Latronico.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*). – 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*);

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

***1. 22.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Iacono.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*). – 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*);

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

***1. 23.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. (*Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*). – 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo

delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*);

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

***1. 24.** Catanoso.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. — 1. L'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

2. Ogni disposizione normativa in contrasto con l'abrogazione di cui al comma precedente è da ritenersi abrogata. ».

1. 25. Catanoso.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Entro il 30 aprile 2016 l'Agenzia del territorio provvede alla revisione del catasto terreni al fine di aggiornare la redditività dei terreni.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è prorogato al 30 giugno 2016.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis* primo periodo, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti

del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento ».

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 26. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 30 giugno 2016.

2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede, entro il 30 aprile 2016 ad aggiornare l'elenco dei comuni italiani, al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 27. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.

2. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti

del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura dell'8 per cento ».

1. 28. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Sostituire i commi 1 e 1-bis, con il seguente:

1. A decorrere dall'anno di imposta 2015, per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2);*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche all'anno di imposta 2014;

c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole: dei criteri di cui ai commi precedenti con le seguenti: del criterio di cui al comma 1;*

2) *sopprimere il terzo periodo;*

d) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 16 giugno 2015;

e) sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: 7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1;

f) sopprimere i commi 9-bis e 9-quinquies;

g) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:

a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Sfondi di riserva specialità della missione: «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 29. Busin, Caon.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate.

1. 30. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;

b) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inauspicabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

4. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 25 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. c) al comma 7, sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2016;

c) sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sostituire le parole: 225.8 milioni *sino a:* a decorrere dall'anno 2016, *con le seguenti:* a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-ter) quanto a 124,200 milioni di euro per l'anno 2015 e 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a), avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 3 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente e componenti tariffarie le destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa noti tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'*European Emission Trading System* di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve

essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico, il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

1. 31. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* a decorrere dall'anno, *con le seguenti:* Per l'anno;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* A decorrere dall'anno, *con le seguenti:* Per l'anno;

c) *aggiungere in fine, il seguente comma:*

9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e

non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:

a) pascolo;

b) bosco;

c) prato permanente;

d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2014.

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma;

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1, *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera della legge 33 dicembre 2009, n. 196. ».

1. 32. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* A decorrere dall'anno *con le seguenti:* Per l'anno;

b) al comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;

c) aggiungere, in fine il seguente comma:

« 9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:

- a) pascolo;
- b) bosco e selvicoltura;
- c) prato permanente;

d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2014. L'esenzione ai sensi del precedente periodo si applica anche ai terreni agricoli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso, i terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 72,9 milioni di euro per

l'anno 2016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1. 33. Zaccagnini, Bordo, Paglia.

All'articolo 1, appartare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;

b) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;

c) aggiungere in fine, il seguente comma:

9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:

- a) pascolo;
- b) bosco;
- c) prato permanente;

d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2014.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 72,9 milioni di euro per l'anno

2016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1. 34. Sberna, Caruso, Capelli.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* A decorrere dall'anno, *con le seguenti:* Per l'anno;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* A decorrere dall'anno, *con le seguenti:* Per l'anno;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1.*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1, *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 35. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* A decorrere dall'anno, *con le seguenti:* Per l'anno;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* A decorrere dall'anno, *con le seguenti:* Per l'anno;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti da 5 coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, *con le seguenti:* 147,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 153,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1. 36. Paglia, Bordo, Zaccagnini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* a) a tutti i terreni agricoli effettivamente coltivati comunque utilizzati a fini esclusivamente agro-silvo-pastorali;

b) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:* b) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell'interno, definisce con apposito regolamento le modalità attraverso cui i comuni procedono alla verifica delle effettive condizioni dei terreni agricoli ricadenti nel proprio territorio.

c) *al comma 2, sostituire le parole:* lettera b) *sono sostituite con le seguenti:* lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si prov-

vede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 37. Pastorelli, Di Lello.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come individuati dalla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

1. 38. Faenzi, Palese.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani per la cui individuazione si applica l'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; ».

1. 39. Bordo, Zaccagnini, Paglia.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: nonché a quelli non coltivati *inserire le seguenti:* posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

b) alla lettera b), *sopprimere le parole:* ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1. 40. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra

Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) *con le seguenti:* o parzialmente montani secondo l'elenco di cui alla lettera b), del presente comma;

b) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:* b) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'interno, definisce con apposito decreto l'elenco dei comuni che a decorrere dall'anno d'imposta 2015, beneficiano dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli, in quanto totalmente o parzialmente montani, utilizzando quali criteri l'altimetria media del territorio comunale, la produttività media annua agricola di tutti i terreni agricoli o non coltivati presenti sul territorio comunale, nonché la soggezione del medesimo a rischi idrogeologici o sismici.

c) *al comma 2, sostituire le parole:* lettera b) *con la seguente:* lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9-quinquies inserire il seguente:

9-*sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 41. Pastorelli, Di Lello.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: totalmente montani *inserire le seguenti*: e parzialmente montani;

2) alla lettera b), *sostituire le parole*: parzialmente montani *con le seguenti*: non montani.

b) al comma 2 dopo le parole: ai terreni, *inserire le seguenti*: anche ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT;

c) al comma 5 *sostituire le parole*: 10 febbraio 2015 *con le seguenti*: 30 giugno 2015 *e sostituire le parole*: 31 marzo *con le seguenti*: 30 settembre 2015;

d) al medesimo comma 5, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 31 dicembre 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative;

e) dopo il comma 5-bis), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote;

f) *sostituire i commi 7, 8, e 9 con il seguente*: 7. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze mi a e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2, con il seguente: ART. 2. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari all'importo in precedenza indicato dal medesimo articolo, a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 42. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) dopo le parole « totalmente montani » inserire le seguenti « e parzialmente montani »;

2) alla lettera b) sostituire le parole « parzialmente montani » con le seguenti « non montani »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola. »;

c) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole « 31 marzo 2015 » con le seguenti « 30 giugno 2015 »;

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Articolo 2. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:

a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi

di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 44. Busin, Caon.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) dopo le parole « totalmente montani » aggiungere le seguenti « e parzialmente montani »;

2) alla lettera b) sostituire le parole « parzialmente montani » con le seguenti « non montani »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola. »;

c) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole « 31 marzo 2015 » con le seguenti « 16 giugno 2015 »;

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Articolo 2. (Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:

a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 46. Busin, Caon.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) dopo le parole « totalmente montani » inserire le seguenti « e parzialmente montani »;

2) alla lettera b) sostituire le parole « parzialmente montani » con le seguenti « non montani »;

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole « 31 marzo 2015 » con le seguenti « 30 giugno 2015 »;

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Articolo 2. (Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:

a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 47. Busin, Caon.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*) dopo le parole « totalmente montani » inserire le seguenti « e parzialmente montani »;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole « parzialmente montani » con le seguenti « non montani »;

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole « 31 marzo 2015 » con le seguenti « 16 giugno 2015 »;

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Articolo 2. (*Disposizioni finanziarie*).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:

a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per

l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 49. Busin, Caon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani, inserire le seguenti: e parzialmente montani.

Conseguentemente dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:

9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvedere, limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

* **1. 50.** Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani, inserire le seguenti: e parzialmente montani.

Conseguentemente dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:

9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvedere, limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

* **1. 51.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani, inserire le seguenti: e parzialmente montani.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 240,8 milioni e: 111 milioni;

al medesimo articolo 2, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 15 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 52. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e nei Comuni classificati parzialmente montani il cui perimetro confinale è esclusivamente ed interamente con Comuni totalmente montani.

Conseguentemente,

all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 111 milioni;

e al medesimo articolo 2, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 53. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 » con le seguenti: « valutati

in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 »;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) Quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 54. Busin, Caon.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 » con le seguenti « valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 »;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato

di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 55. Busin, Caon.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: *c-bis*) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 56. Busin, Caon.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 57. Busin, Caon.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 58. Busin, Caon.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 59. Busin, Caon.

Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: 28 dicembre 2001, n. 448, inserire le seguenti: nonché ai comuni rientranti in una tolleranza dell'altitudine del centro in aumento o in diminuzione del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 50 per cento, quale risultate dalla differenza di popolazione tra il 9° e il 15° Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.000 euro annui;

Conseguentemente al comma 4 terzo periodo, sostituire le parole: delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2011, n. 448, *con le seguenti:* di cui alla lettera a-bis) del comma 1 e all'articolo 2 *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, alinea sostituire le parole: 225,8 e: 96 rispettivamente con le seguenti: 232 e: 99,5;

b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 126,6 47,9 e: 53,1 rispettivamente con le seguenti: 132,8 51,4 e: 56,6.

1. 60. Pagano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 63. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; all'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 65. Zaccagnini, Bordo, Paglia.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, non ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come individuati dalla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

1. 66. Faenzi, Palese.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, *inserire le seguenti:* ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), confinanti

esclusivamente con comuni montani, e a quelli.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

- 1. 68.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

Conseguentemente,

all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 106 milioni;

e al medesimo articolo, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche so-

ciali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.

- 1. 69.** Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,.

Conseguentemente, all'articolo 2, appor-tare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 229,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 101 milioni di euro;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- 1. 71.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

- * **1. 73.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

* **1. 74.** Catanoso.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente:

all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 106 milioni;

al medesimo articolo 2, comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.

1. 76. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

** **1. 77.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

** **1. 78.** Catanoso.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) terreni agricoli ancorché non montani ricompresi nella rete « Natura 2000 » dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), previsti rispettivamente dalle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE;

b-ter) terreni agricoli ancorché non montani ricompresi nei Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e del decreto legislativo 152/2006.

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 80. Sandra Savino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco delle zone svantaggiate allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze;

b) al comma 2, dopo le parole: lettera b), inserire le seguenti: e lettera b-bis);

c) al comma 9-quinquies, inserire il seguente:

« 9-sexies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità

tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.

1. 86. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante « Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 88. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni

svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante « Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nei limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 89. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciraci, Palese, Picchi, Galati.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante « Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 90. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che

hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 ».

Conseguentemente, dopo il comma 9-quinquies inserire il seguente:

9-sexies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 92. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 » con le seguenti: « valutati in 285,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 »;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1. 93. Busin, Caon.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 360 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Il Ministero dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 94. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati da eventi climatici avversi nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni *rispettivamente*, con le seguenti: 275,8 milioni e 156 milioni; e dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 96. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni per

i quali il Consiglio dei ministri, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, abbia già dichiarato lo stato di emergenza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 97. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

*** 1. 99.** Paglia, Bordo, Zaccagnini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da cala-

mità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

*** 1. 100.** Sberna, Caruso, Capelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, lettera c) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 102. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, che hanno interessato la regione Puglia dal 1° al 6 settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 40 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 108. Distaso, Ciraci, Palese, Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) limitatamente agli anni 2014 e 2015, ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, le cui coltivazioni risultano danneggiate da fitopatie.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni con le seguenti: 226,8 milioni, e dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) quanto a 1 milione di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad

eccezione delle spese relative alle missioni; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 110. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 111. Palese, Marti, Ciraci, Distaso, Sisto, Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di

delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

*** 1. 112.** Paglia, Bordo, Zaccagnini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

*** 1. 114.** Sberna, Caruso, Capelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ot-

tobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, lettera c) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 117. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli ubicati nei siti di interesse nazionale individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e a quelli ubicati nei siti contaminati da sottoporre a bonifica.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni *rispettivamente con le seguenti:* 265,8 milioni e 136 milioni; *e dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis)* quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche so-

ciali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute ».

1. 120. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un volume d'affari da attività agricola non superiore a 15 mila euro annui;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni rispettivamente, con le seguenti: 375,8 milioni e 246 milioni e dopo la lettera d) inserire la seguente:

« *d-bis*) quanto a 150 milioni di euro per il 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dai 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute ».

1. 123. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 » con le seguenti: « valutati in 345,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 »;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente: « *c-bis*) », quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

1. 125. Busin, Caon.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento.

Conseguentemente per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione, a decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nel-

l'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari al limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

- 1. 131.** Latronico, Palese, Ciracì, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Picchi, Galati.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) ai terreni agricoli coltivati con metodi biologici certificati».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«*a*) sostituire le parole: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui» con le seguenti: «valutati in 239,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera *c*), inserire la seguente: «*c-bis*) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi

da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

- 1. 132.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) a decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli, posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le cifre: 45,2 e 31,9 con le seguenti: 48,2 e 34,9.

- 1. 137.** Fitzgerald Nissoli, Sberna, Caruso.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera *h*) del comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica, altresì, ai terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

1-ter. A decorrere dal 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi

gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

1. 139. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.

*** 1. 142.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.

*** 1. 144.** Catanoso.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.

*** 1. 146.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.

**** 1. 148.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.

**** 1. 149.** Catanoso.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.

**** 1. 150.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 151. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.

*** 1. 152.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.

*** 1. 153.** Catanoso.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.

*** 1. 154.** Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 300.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 23,25 milioni di euro annui.

**** 1. 155.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 300.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 23,25 milioni di euro annui.

**** 1. 156.** Catanoso.

All'articolo 1, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera b), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica.

1-*quater*. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 157. Zaccagnini, Franco Bordo, Paglia.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai terreni siti nei comuni parzialmente montani, già inclusi nell'elenco di cui alla Circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, il cui territorio confina esclusivamente con comuni riconosciuti totalmente montani.

Conseguentemente, all'articolo 2, alla lettera b), sostituire le parole: 126,6 milioni e 47,9 milioni e 53,1 milioni *rispettivamente con le seguenti:* 129,6 milioni 50,9 milioni e 56,1 milioni.

1. 43. D'Incà.

Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti, *inserire le seguenti:* da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, *rispettivamente, con le seguenti:* 235,8 milioni e: 106 milioni;

e dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 45. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti *inserire le seguenti:* da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, *con le seguenti:* 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

* **1. 48.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti *inserire le seguenti:* da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, *con le seguenti:* 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

* **1. 61.** Catanoso.

Al comma 2, dopo le parole: anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, *inserire le seguenti:* o ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 106 milioni;

e dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 62. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 2, dopo le parole: anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, inserire le seguenti: o ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 1. 64.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo le parole: anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, inserire le seguenti: o ad imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

***1. 67.** Catanoso.

Al comma 2, aggiungere, infine il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS e dalle figure iscritte presso la Camera di Commercio nella apposita Sezione Speciale delle imprese agricole sui terreni comunque utilizzati per fini agricoli da queste figure professionali.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 70. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 2, aggiungere, infine il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da colti-

vatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 72.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione «qualità uliveto» e «qualità mandorleto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite massimo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 75.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco,

Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis* si provvede mediante le disposizioni di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

- 1. 79.** Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

Conseguentemente:

a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;

b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

2) *dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis)* quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 126. Busin, Caon.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

Conseguentemente:

a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;

b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole* valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti* valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

2) *dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis)* quanto a 10 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 127. Busin, Caon.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

Conseguentemente:

a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;

b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole* valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti* valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

2) *dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis)* quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 129. Busin, Caon.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla copertura dell'onere del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 81. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciraci, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

4. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. *c)* al comma 7, sostituire le parole « a decorrere dall'anno 2015 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 ».

b) sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma *3-bis* del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1. 82. Cancelleri, D'Incà.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis) Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponi-

bili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* valutati in 285,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis* quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 83. Busin, Caon.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis) Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di eventi alluvionali verificatesi nei suddetti anni nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* valutati in 265,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis* quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « fondi di riserva speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 84. Busin, Caon.

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2014, *con le seguenti:* Per gli anni 2014 e 2015,.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni *con le seguenti:* 275,8 milioni, *e dopo la lettera d) inserire la seguente:*

d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.

1. 85. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.

- 1. 87.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sostituire le parole: entro il 10 febbraio 2015, con le seguenti: entro il 30 aprile 2015;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: entro il 31 maggio 2015.*

- 1. 88.** Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 10 febbraio 2015, con le seguenti: entro il 30 aprile 2015.

- 1. 95.** Sberna, Caruso, Capelli.

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: I contribuenti che, entro il 31 maggio 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 31 maggio 2015.*

- 1. 98.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contribuenti che, entro il 30 aprile 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 30 aprile 2015.*

- 1. 101.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.

- 1. 103.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ritardato versamento inserire le seguenti o di eventuali minori importi versati.

- 1. 104.** Sberna, Caruso, Capelli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 30 giugno 2015.

- *1. 105.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 30 giugno 2015.

***1. 106.** Busin, Caon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.

****1. 107.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.

****1. 109.** Catanoso.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.

****1. 113.** L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.

****1. 115.** Busin, Caon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti 31 maggio 2015.

1. 116. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti 30 aprile 2015.

***1. 118.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 30 aprile 2015.

***1. 119.** Busin, Caon.

Al comma 5-bis dopo le parole: hanno diritto al rimborso inserire le seguenti: , entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 121. Busin, Caon.

Al comma 5-bis dopo le parole: hanno diritto al rimborso inserire le seguenti: , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 122. Busin, Caon.

Al comma 5-bis dopo le parole: hanno diritto al rimborso inserire le seguenti: , entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 124. Busin, Caon.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

1. 128. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

5-ter. I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione volontaria degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni.

1. 130. Busin, Caon.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Entro il 15 marzo 2015 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, nel complesso, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.

7-ter. L'acconto di cui al comma *7-bis* verrà attribuito a ciascun comune, sulla base di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, tenendo conto delle modalità di riparto indicate nella lettera *b)* del comma 380-*ter*, e del comma 380-*quater*, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni e dell'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse anche agli enti che sulla base di tali criteri non parteciperanno al riparto del Fondo di solidarietà in considerazione dei gettiti loro derivanti da IMU e TASI.

7-quater. Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari ai cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. 133. Busin, Caon.

Dopo il comma 9-quinquies inserire i seguenti:

9-sexies. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 504, è estesa a tutti i terreni agricoli in attualità di coltura. Non si applica:

a) nei confronti dei terreni agricoli lasciati incolti, ivi compresi quelli insistenti nelle aree montane, fatti salvi i riposi colturali e le aree preventivamente individuate dai comuni come destinate a pascolo;

b) nei confronti dei terreni privi o carenti delle opere a tutela della pubblica incolumità o della sicurezza idrogeologica, che la legge pone a carico dei proprietari.

9-septies. Per le finalità del comma *9-sexies*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 30 settembre 2015, sono dettate disposizioni volte a consentire ai comuni, secondo criteri di uniformità applicativa, di adottare regolamenti per la individuazione dei terreni assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) e per la sua determinazione, assicurando ai comuni entrate non minori della riduzione trasferimenti dallo Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo.

1. 135. De Girolamo, Dorina Bianchi, Piccone, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Minardo, Misuraca, Pagano, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I comuni in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito Imu, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del

gettito reale. A tal fine è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondo di riequilibrio.

1. **134.** Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

Dopo il comma 9-quinquies, inserire il seguente:

9-*sexies*. Entro e non oltre il 30 settembre 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avviano una revisione organica e complessiva delle tariffe d'estimo stabilite, per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, su tutto il territorio, con una armonizzazione tra colture e tra territori, che tenga conto della intervenuta modificazione delle relazioni economiche e competitive sui territori stessi e tra le filiere settoriali, anche attraverso l'attivazione di tavoli di confronto con le organizzazioni agricole e con le rappresentanze degli enti locali.

1. **136.** Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Dopo il comma 9-quinquies, inserire il seguente:

9-*sexies*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di con-

certo con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.

- *1. **138.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.

- *1. **140.** Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. Al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2015 l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad operare una revisione dell'elenco dei comuni italiani di cui al comma 1, lettera a),

tenendo conto delle caratteristiche orografiche di ciascun comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni.

1. **141.** Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Inca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-sexies. Entro il 31 dicembre 2015 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad aggiornare l'elenco dei comuni italiani, di cui al comma 1, lettera a) al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale.

1. **143.** Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Inca.

Alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché disposizioni in materia di IMIS della Provincia autonoma di Trento e di IMI della Provincia autonoma di Bolzano.

1. **147.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione aliquota IMU per i terreni agricoli).

A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota base di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è ridotta allo 0,2 per cento per i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto decreto, anche non coltivati, ovunque ubicati.

In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produ-

zione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

1. 01. Cancelleri, D'Incà.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis – (Esenzione dall'IMU per i pensionati italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE). – 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, al nono periodo, dopo le parole: « Paesi di residenza, » sono inserite le seguenti parole: « ovvero siano in età pensionabile secondo le norme vigenti in Italia, ».

1. 02. Tacconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari

che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 dicembre 2015, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 04. Pili.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al secondo periodo, del comma 126, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

1. 03. Pili.

(Inammissibile)

ART. 1-bis.

Sopprimere l'articolo 1-bis.

1-bis. 1. Busin, Caon.

All'articolo 1-bis) dopo la parola: Lampedusa, inserire le seguenti: nonché del territorio della provincia di Agrigento.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. 2. Riccardo Gallo, Palese.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

« ART. 1-ter.

(Esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili ricadenti nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dall'evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015).

1. Sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI relative all'anno 2015, quei contribuenti residenti nelle zone gravemente colpite e danneggiate dall'evento meteorologico che si è abbattuto su alcune province della Regione Emilia Romagna il 5 e 6 febbraio 2015, i cui immobili abbiano riportato danni materiali gravi ed evidenti che ne abbiano alterato l'agibilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Emilia Romagna di concerto con gli enti locali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad una ricognizione degli immobili, dei terreni e dei fabbricati, ricadenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti.

3. A copertura dell'onere di cui al precedente comma 1, valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1-bis. 01. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

« ART. 1-ter.

(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015 dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati da eventi meteorologici nel corso del 2014 e 2015. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità degli eventi, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive ».

Conseguentemente al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sospensione di termini per adempimenti tributari.

1-bis. 02. Sberna, Caruso, Capelli.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

« ART. 1-ter.

(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015 dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati dall'evento meteorologico abbattutosi nei giorni 5 e 6 febbraio 2015, nella regione Emilia Romagna. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la regione Emilia Romagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

Conseguentemente al titolo dei decreti-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sospensione di termini per adempimenti tributari ».

1-bis. 03. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b) sostituire le parole quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

c) alla lettera c), sostituire le parole al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti al medesimo ministero.

2. 1. Busin, Caon.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ridurre per i medesimi importi tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute;

e sopprimere la lettera d).

2. 2. Parentela, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari

delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. 3. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « un moltiplicatore pari a 120 » sono sostituite dalle seguenti: « un moltiplicatore pari a 140 ».

2. 01. Catanoso.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « Per l'anno 2014 » sono sostituite da: « Per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ».

2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.

2. 02. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

DIS. 1.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: Proroga di termini concernente l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Dis. 1. 1. Busin, Caon.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 2. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Dis. 1. 3. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente comma deve avvenire almeno quaranta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ».

Dis. 1. 4. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente comma deve avvenire almeno trentacinque giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espres-

sione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ».

Dis. 1. 5. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente comma deve avvenire almeno trenta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ».

Dis. 1. 6. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Dis. 1. 7. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.

Dis. 1. 8. Grimoldi, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di favorire gli investimenti, alla Tabella Articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.

Dis. 1. 9. Grimoldi, Busin.

(Inammissibile)